



Berna, 24.11.2023

Modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale

(OAOVA; RS 817.021.23)

Commento

1 Situazione iniziale

Come previsto dall'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua regolarmente gli allegati 1–4 OAOVA allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera (in primo luogo a quello dell'UE). La presente revisione armonizza complessivamente circa 7500 livelli massimi per residui (LMR) ai valori vigenti nell'UE.

Nella maggior parte dei casi, l'armonizzazione comporta un abbassamento dei LMR vigenti in Svizzera. Vi sono però alcune eccezioni: nel caso, per esempio, in cui autorizzi un prodotto fitosanitario, un Paese dell'UE può richiedere per una coltura (p. es. mele, pere) un nuovo LMR nell'UE. A differenza dei Paesi dell'UE, la Svizzera non può farlo, il che spiega le differenze, in singoli casi, nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in Svizzera rispetto all'UE. Questo succede per esempio se prodotti fitosanitari sono autorizzati per diverse colture e contro diversi parassiti specificamente per la Svizzera. Dato che si basano sull'impiego dei prodotti fitosanitari, in Svizzera i LMR per singole sostanze attive possono differire da quelli dell'UE.

2 Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Nella tabella 1 sono elencati i regolamenti che modificano gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005¹ riguardanti sostanze attive non autorizzate in Svizzera i cui contenuti sono ripresi nell'allegato 2 OAOVA nel quadro della presente revisione. In adempimento della mozione Badertscher 20.3835, circa 3100 LMR di sostanze attive non autorizzate in derrate alimentari importate (p. es. agrumi, spezie) sono abbassati al valore più restrittivo.

Nella tabella 2 sono elencati i LMR di diverse sostanze attive, definiti in Svizzera sulla base di richieste di impiego nel quadro della procedura di autorizzazione svizzera. I LMR corrispondono a quelli dei più recenti regolamenti che modificano gli allegati del regolamento (UE) n. 396/2005. Un'eccezione è costituita dal LMR del pinoxaden

¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.



nell'avena, che diverge al momento da quello del regolamento (UE) n. 2022/1346² perché, a differenza della Svizzera, nell'UE non è ancora stata richiesta alcuna autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente pinoxaden da impiegare nell'avena.

² Regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione del 1° agosto 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxadene e valifenalato in o su determinati prodotti, GUL 202, pag. 31.

Tabella 1. Recepimento nell'allegato 2 OAOVA dei LMR previsti dai regolamenti di modifica dell'UE per sostanze attive non autorizzate

Sostanza attiva	Vecchio regolamento UE	Nuovo regolamento UE
Acrinatrina	Regolamento (UE) n. 2017/1164	Regolamento (UE) n. 2022/93
Benalaxyl	Regolamento (UE) n. 520/2011	Regolamento (UE) n. 2023/128
Bromoxynil	Regolamento (UE) n. 2016/1003	Regolamento (UE) n. 2023/128
Bromopropilato	Regolamento (UE) n. 310/2011	Regolamento (UE) n. 2023/710
Clordecone	Regolamento (UE) n. 839/2008	Regolamento (UE) n. 2021/663
Cloridazon	Regolamento (UE) n. 2016/1015	Regolamento (UE) n. 2023/710
Clorprofam	Regolamento (UE) n. 2021/155	Regolamento (UE) n. 2023/377
Clorsulfuron	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2023/128
Clotianidin	Regolamento (UE) n. 2017/671	Regolamento (UE) n. 2023/334
Cyflumetofen	Regolamento (UE) n. 2016/567	Regolamento (UE) n. 2023/173
Ciflutrin	Regolamento (UE) n. 2016/1902	Regolamento (UE) n. 2023/173
Ciromazina	Regolamento (UE) n. 2016/1	Regolamento (UE) n. 2023/147
DDAC	Regolamento (UE) n. 1119/2014	Regolamento (UE) n. 2023/377
Diclobenil	Regolamento (UE) n. 899/2012	Regolamento (UE) n. 2021/616
Epossiconazolo	Regolamento (UE) n. 978/2011	Regolamento (UE) n. 2023/128
Fenamifos	Regolamento (UE) n. 559/2011	Regolamento (UE) n. 2023/128
Fenpicoxamid	Regolamento (UE) n. 2019/50	Regolamento (UE) n. 2023/1069
Fenpropimorf	Regolamento (UE) n. 2019/552	Regolamento (UE) n. 2023/710
Flubendiamide	Regolamento (UE) n. 2018/832	Regolamento (UE) n. 2021/1864
Flupyradifurone	Regolamento (UE) n. 2016/1902	Regolamento (UE) n. 2022/1324
Flutianil	Regolamento (UE) n. 2019/1015	Regolamento (UE) n. 2023/1069
Flutriafol	Regolamento (UE) n. 2018/70	Regolamento (UE) n. 2023/377
Imazaquin	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2023/710
Imidacloprid	Regolamento (UE) n. 491/2014	Regolamento (UE) n. 2021/1881
Ipconazole	Regolamento (UE) n. 839/2008	Regolamento (UE) n. 2021/618
Isoxaben	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2023/466
Mandestrobin	Regolamento (UE) n. 2018/832	Regolamento (UE) n. 2021/1247

Meptildinocap	Regolamento (UE) n. 441/2012	Regolamento (UE) n. 2021/1864
Metaflumizone	Regolamento (UE) n. 318/2014	Regolamento (UE) n. 2022/1324
Metam	Regolamento (UE) n. 2016/1	Regolamento (UE) n. 2022/78
Novaluron	Regolamento (UE) n. 441/2012	Regolamento (UE) n. 2023/466
Oxathiapiprolin	Regolamento (UE) n. 2021/1807	Regolamento (UE) n. 2023/163
Penflufen	valore di base di 0,01 mg/kg	Regolamento (UE) n. 2021/644
Fosmet	Regolamento (UE) n. 737/2014	Regolamento (UE) n. 2022/1324
Propineb	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2021/1864
Propoxur	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2022/1406
Pyridalyl	Regolamento (UE) n. 1050/2009	Regolamento (UE) n. 2021/616
Piridaben	Regolamento (UE) n. 2020/1565	Regolamento (UE) n. 2023/679
Piriproxifen	Regolamento (UE) n. 2020/856	Regolamento (UE) n. 2023/679
Sedaxane	Regolamento (UE) n. 2020/785	Regolamento (UE) n. 2023/129
Tetraconazolo	Regolamento (UE) n. 2019/1015	Regolamento (UE) n. 2023/466
Thiamethoxam	Regolamento (UE) n. 2017/671	Regolamento (UE) n. 2023/334
Tiram	Regolamento (UE) n. 2016/1	Regolamento (UE) n. 2022/1406
Topramezone	Regolamento (UE) n. 839/2008	Regolamento (UE) n. 2023/147
Triadimenol	Regolamento (UE) n. 2017/627	Regolamento (UE) n. 2023/377
Triflumizolo	Regolamento (UE) n. 2018/1516	Regolamento (UE) n. 2023/147

Tabella 2. LMR basati sulle richieste di impiego nella procedura di autorizzazione svizzera

Sostanza attiva	Codice UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
Mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri)	231030	Melanzane	3
Somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden	Tutte le derrate alimentari secondo l'allegato 1 OAOVA; eccezione: avena		R (UE) n. 2022/1346; Eccezione: avena (codice UE 500050)
Somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden	500050	Avena	0,7
Imexazol	Tutte le derrate alimentari secondo l'allegato 1 OAOVA		R (UE) n. 2021/644
Metobromuron (somma di metobromuron e 4-bromofenilurea, espressa come metobromuron)	Tutte le derrate alimentari secondo l'allegato 1 OAOVA		R (UE) n. 2023/173

Termini transitori

Secondo l'articolo 13e capoverso 1 le derrate alimentari non conformi alla modifica del xxxx possono essere importate e fabbricate fino al 1° luglio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. In deroga all'articolo 13e capoverso 1 e in analogia con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/334³, alle sostanze attive clotianidin e thiamethoxam si applicano ancora fino al 7 marzo 2026 i LMR secondo il diritto anteriore.

3 Ripercussioni**3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.2 Ripercussioni sull'economia

Eventuali differenze nei LMR di pesticidi tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare dell'UE, possono comportare barriere tecniche al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati OAOVA è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio alimentare con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

3.3 Salute

L'adeguamento dei LMR di pesticidi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi livelli siano conformi agli sviluppi più recenti per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

4 Aspetti giuridici**4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

³ Regolamento che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti GUL 47, pag. 29.

4.2 Base legale

La base legale della presente modifica è costituita dall'articolo 10 capoverso 1 OAOVA e dagli articoli 10 capoverso 4 lettera e e 95 capoverso 3 ODerr⁴.

⁴ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02